



Milano, 25 febbraio 2019

Spettabile
Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia
all'Ingrosso e Sostenibilità
Ambientale
mercati-ingrosso@arera.it

Oggetto: Richieste Federazione ANIE per entrata in vigore nuove edizioni norme CEI 0-21 e CEI 0-16

Facendo seguito alla pubblicazione in inchiesta pubblica delle nuove edizioni delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, che recepiscono i Regolamenti UE 2016/631, 2016/1388 e 2016/1447, Federazione ANIE ha esaminato i nuovi testi delle Norme e chiede che siano valutate opportune tempistiche per l'effettuazione delle prove tramite le modalità previste. In particolar modo si chiede che le nuove edizioni delle norme siano applicate per richieste di connessione a partire dal 27 aprile 2019 e che le vecchie edizioni siano applicabili ad impianti con richieste di connessione fino al 26 aprile 2019 purché l'impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2019. Riteniamo importante fissare una data limite per l'entrata in esercizio degli impianti onde evitare che se ne costruiscano conformi alla vecchia norma sine die, cioè entro un tempo indeterminato, motivo che ha spinto anche la Germania a prorogare l'entrata in vigore alla data del 30 giugno 2020 per l'entrata in esercizio di impianti conformi alla vecchia norma.

Per quanto concerne i soli generatori eolici, si chiede che con l'entrata in vigore delle nuove norme CEI non sia ammessa la connessione di alcun impianto eolico che usufruisca della suddetta deroga (e cioè che l'impianto abbia una richiesta di connessione antecedente al 27 aprile 2019 ed entri in esercizio entro il 31 dicembre 2019), in quanto ciò significherebbe concedere immotivatamente un'ulteriore deroga alle precedenti norme CEI sui "*generatori eolici asincroni a velocità fissa (avvolgimento rotorico classico a gabbia di scoiattolo), quelli con resistenza rotorica variabile e quelli con sistemi a due velocità (avvolgimenti a doppio numero di poli oppure con due generatori asincroni)*". Tale richiesta mira da un lato a contrastare l'uso di turbine eoliche "rigenerate" e dall'altro ad installare turbine eoliche predisposte per i servizi di rete, di cui tanto bisogno ci sarà nel prossimo futuro.

Si indicano nel seguito le richieste specifiche a seconda del prodotto.

- SPG secondo CEI 0-16:

Non ci sono modifiche alle prescrizioni dei sistemi di protezione generale secondo CEI 0-16, quindi si propone di chiarire che questi prodotti possano continuare ad essere immessi sul mercato senza la necessità di aggiornare le dichiarazioni di conformità all'ultima edizione della Norma.

- SPI sia secondo CEI 0-16 che CEI 0-21:

La novità introdotta per i sistemi di protezione di interfaccia, sia secondo la Norma CEI 0-16 che secondo la Norma CEI 0-21, consiste nell'aggiunta di una prova di insensibilità alla derivata di frequenza (rif. CEI 0-16: 8.8.8.1, E.4.2.18; CEI 0-21: 8.6.2, A.4.3.4). Al fine di fornire ai costruttori un tempo adeguato per effettuare la prova con le modalità previste dalle norme CEI e sottolineando che si tratta sostanzialmente di un'integrazione alle conformità già in essere perché



tutte le altre prove già effettuate restano valide, si propone che non vi sia la necessità di modificare le dichiarazioni di conformità già emesse dai costruttori, purché le stesse siano integrate da:

- per richieste di connessione fino al 31 dicembre 2019 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il costruttore dichiara sotto la propria responsabilità di aver effettuato e superato la prova di insensibilità alla derivata di frequenza;
 - per richieste di connessione dal 1° gennaio 2020, una dichiarazione di conformità redatta dal costruttore sulla base di una prova effettuata presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 oppure sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065, nella quale si dichiara di aver effettuato e superato la prova di insensibilità alla derivata di frequenza con i relativi riferimenti ai test report.
- INVERTER e SISTEMI DI ACCUMULO sia CEI 0-21 che CEI 0-16:

Le novità introdotte riguardano la variazione dell'inizio della regolazione della $P(f)$ a partire da 50,2 Hz invece di 50,3 Hz con conseguente modifica dello statismo, la variazione dei campi di funzionamento di tensione e frequenza, i nuovi profili di fault ride through con modifiche alle relative prove, la capacità di restare connessi con variazione di frequenza fino a 2,5Hz/s; per i sistemi di accumulo cambia anche l'inizio della regolazione della potenza attiva per transitori di sottofrequenza da 49,7 Hz a 49,8 Hz, con modifiche alle relative prove.

Al fine di consentire ai costruttori di inverter e sistemi di accumulo CEI 0-16 e CEI 0-21 di avere una tempistica adeguata per testare i propri prodotti implementando le nuove prescrizioni, considerato anche che i laboratori accreditati (o che verranno accreditati) sono in numero esiguo rispetto all'intero parco di modelli di inverter e sistemi di accumulo attualmente in commercio, si chiede che:

- per richieste di connessione che avvengono fino al 31 marzo 2020 sia sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del costruttore, nella quale si dichiara la conformità alla norma sotto la propria responsabilità;
- per richieste di connessione che avvengono a partire dal 1° aprile 2020 sia obbligatorio presentare la dichiarazione di conformità redatta dal costruttore sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 oppure sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065.

Si segnala che in Germania all'interno della norma di connessione è stato contemplato un analogo transitorio sulle dichiarazioni di conformità dei prodotti.

- GENERATORI ROTANTI sia CEI 0-21 che CEI 0-16:

Le novità introdotte riguardano principalmente i nuovi campi di funzionamento di tensione e frequenza, diversi da quelli previsti dalle norme di prodotto, e il nuovo profilo di fault ride through. Si chiede che la conformità dei generatori rotanti alle norme di connessione sia dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio del costruttore, in assenza della pubblicazione degli Allegati Nter CEI 0-16 e Bter CEI 0-21 contenenti le prove specifiche. Quando tali Allegati verranno pubblicati, si dovrà prevedere un tempo congruo da definirsi per consentire ai costruttori di effettuare le prove con le modalità definite dalla norma e rilasciare le dichiarazioni di conformità.

- CONSIDERAZIONI SU EVENTUALI RETROFIT:

Considerato che le novità introdotte dalle nuove norme di connessione non impattano sulla stabilità della rete, in quanto i generatori erano già in grado di fornire servizi di rete, non si ritiene necessaria l'imposizione di un "retrofit" su impianti connessi con richieste di connessione fino al 26 aprile 2019.
